



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE**

**AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.**

ATTO INTEGRATIVO

ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE PER L'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI SAVONA

STIPULATO IN DATA 30 MARZO 2018

PREMESSE

Con il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, sono state individuate le *“Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia”* poi estese, a partire dall'articolo 73 della legge n. 289/2002, a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quelle siderurgiche.

Con l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*, è stato previsto che il Ministero dello Sviluppo economico, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, adotti Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI), avvalendosi per la definizione e attuazione degli stessi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia).

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2013 *“Attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”*, sono state, tra l’altro, definite le modalità di adozione dei PRRI mediante appositi Accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della Regione, degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati che vi partecipano.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 19 novembre 2013 di *“Attuazione dell’articolo 27, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”*, sono stati individuati i criteri per la disciplina degli interventi per le politiche attive del lavoro nelle situazioni di crisi industriale complessa.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al citato all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e del decreto attuativo DM 31 gennaio 2013, con DM del 21 settembre 2016 l’area della provincia di Savona, ricomprensente i Comuni liguri del Sistema Locale del Lavoro di Cairo Montenotte e i Comuni di Vado Ligure, Quiliano e Villanova d’Albenga, è stata riconosciuta quale *“area di crisi industriale complessa”*.

In coerenza con quanto disposto dal comma 6, art. 1, del DM 31 gennaio 2013, con DM dell’8 febbraio 2017, è stato costituito il Gruppo di Coordinamento e Controllo il quale, in data 21 febbraio 2018, ha approvato il PRRI, elaborato da Invitalia, ai sensi del comma 6 dell’art. 27 del DL n. 83 del 22 giugno 2012 e degli articoli 2 e 3 del citato DM 31 gennaio 2013.

Successivamente, in data 30 marzo 2018 è stato sottoscritto da MISE, ANPAL, MIT, Regione Liguria, Provincia di Savona, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Invitalia per presa visione, l’Accordo di programma per l’attuazione del *“Progetto di riconversione e riqualificazione per l’area di crisi industriale complessa di Savona”*, con una dotazione finanziaria di parte statale pari a euro 20 milioni e una dotazione finanziaria di parte regionale pari a euro 20,7 milioni di euro.

Il suddetto Accordo di programma è in corso di validità sino a marzo 2021 (36 mesi dalla sottoscrizione).

Per dare attuazione al citato Accordo di programma, il Ministero dello sviluppo economico con Circolare del 20/04/2018 n. 183965 ha pubblicato l’Avviso pubblico *“per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa di Savona tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989”*, come disciplinato dal DM 9

giugno 2015, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a valere sulle risorse della legge n. 181/1989, secondo quanto indicato all'art.6 comma 1 del citato Accordo di programma.

Con successiva Circolare dell'11 settembre 2018 n. 286862 sono stati prorogati i termini previsti per la presentazione delle domande di agevolazione. L'Avviso si è chiuso il 1° ottobre 2018.

Per dare attuazione al citato Accordo di programma, la Regione Liguria ha pubblicato i bandi regionali a valere sul POR FESR 2014 - 2020, ASSE 1 – Azione 1.5.1 e Azione 1.2.4, ASSE 3 – Azione 3.2.1 per complessivi 16,5 milioni di euro e destinato 2,7 milioni di euro a valere sul POR FSE Asse 1 – Azione 8.6.1 e Azione 8.5.1, Asse 3 – Azione 10.4.2, per le politiche a favore dei lavoratori coinvolti.

In data 12 novembre 2019 si è tenuta una riunione del Gruppo di Coordinamento e Controllo nel corso della quale sono stati forniti aggiornamenti sullo stato di attuazione dell'Accordo di programma e degli interventi previsti nel correlato PRRI:

- la dotazione finanziaria di parte statale pari a 20 milioni di euro è stata interamente assorbita in base alle richieste delle imprese ammesse in graduatoria ai sensi del predetto Avviso;
- la dotazione finanziaria di parte regionale pari a 18 milioni + 2,7 milioni per un totale di 20,7 milioni di euro è stata interamente assorbita per la parte relativa all'attuazione del bando dell'Azione 1.2.4 e dell'Azione 3.2.1 del POR FESR 2014 – 2020, per il quale residuano ancora progetti non soddisfatti per mancata capienza finanziaria, a fronte dei quali Regione Liguria ritiene di procedere ad un'implementazione di risorse, mentre sono di prossima uscita i bandi regionali attuativi dell'Azione 1.5.1 e 3.5.1 .

Le risorse ancora disponibili per la parte politiche attive del lavoro saranno utilizzabili tramite le procedure a sportello rivolte alle aziende sia per formazione disoccupati finalizzata all'assunzione (8.5) sia per formazione occupati (10.4).

Il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto, dall'esame delle graduatorie e dal numero di domande ricevute e non soddisfatte per mancata capienza finanziaria come originariamente assegnata all'area, vi fossero le condizioni per rilanciare sul territorio nuovi programmi di investimento, atti a consolidare e/o ampliare i risultati di riconversione e riqualificazione.

Tutto ciò premesso, si richiamano le novità intervenute dopo la sottoscrizione dell'Accordo di programma del 30 marzo 2018.

Ai sensi dell'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita), con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 30 agosto 2019 si è proceduto ad una revisione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolate ai sensi della legge n. 181 del 1989, innovando rispetto alla precedente disciplina recata dal DM 9 giugno 2015.

Con Circolare direttoriale MISE del 16 gennaio 2020 n. 10088 e successiva Circolare direttoriale MISE di rettifica del 26 maggio 2020 n. 153147 si è dato attuazione alle disposizioni contenute nel DM 30 agosto 2019, in merito ai termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché ai criteri di selezione e valutazione per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante "*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020*" all'articolo 1, comma 204, ha incrementato la dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per il finanziamento degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Con DM 30 ottobre 2019 è stata attuata la ripartizione delle risorse del predetto Fondo nella misura stabilita dal medesimo art. 1, comma 205, tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 con una riserva pari a 120 milioni di euro e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo art. 27 con una riserva pari a 30 milioni di euro.

In base al citato DM 30 ottobre 2019 e alle nuove disponibilità finanziarie per le aree di crisi industriale complesse, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito di destinare una quota di risorse pari a 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per la Crescita sostenibile, all'area di crisi industriale complessa di Savona, con lo scopo di finanziare le domande di agevolazione di imprese presenti in graduatoria ma non finanziate per esaurimento del plafond originariamente assegnato, qualora l'iter istruttorio andasse a buon fine.

Con legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), all' art. 1, comma 282, il Governo ha destinato 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, per le aree di crisi industriale complessa, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e della concessione del trattamento di mobilità in deroga.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 aprile 2019 si sono ripartite le predette risorse, proporzionalmente tra le regioni, in base alle rispettive esigenze.

Con l'articolo 41, comma 1, "*Misure in materia di aree di crisi industriale complessa*", del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sopra richiamato, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano, altresì, anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - all'art. 1, commi da 491 a 494, è stabilito che, per quanto riguarda la prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa, si consente l'impiego nel 2020 delle risorse finanziarie residue stanziare per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che la situazione di crisi nell'area permane, anche in seguito alle conseguenze dell'emergenza sanitaria del Covid 19, il Ministero dello Sviluppo economico e la Regione Liguria, forti della positiva risposta del territorio con la precedente assegnazione di risorse, hanno convenuto sulla necessità di ampliare la platea dei soggetti imprenditoriali che possono investire, facendo ricorso alla nuova dotazione finanziaria, a valere sul regime di aiuto della legge n. 181/89, secondo quanto disposto nel DM 30 ottobre 2019 e a valere sulle misure regionali, mediante la sottoscrizione del presente Atto integrativo all'Accordo di programma del 30 marzo 2018.

VISTI

- il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante “*Misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia*”;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l’articolo 27 che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 che disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 novembre 2013, previsto dall’articolo 27, comma 7, del decreto legge n. 83 del 2012, con il quale, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stata introdotta la disciplina delle “*Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa*”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 giugno 2015 recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 150*”;
- Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 21 settembre 2016 con il quale l’area di crisi industriale complessa di Savona, ricomprensente i Comuni liguri del Sistema Locale del Lavoro di Cairo Montenotte e i Comuni di Vado Ligure, Quiliano e Villanova d’Albenga, è stata riconosciuta quale “*area di crisi industriale complessa*”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'8/02/2017 che ha costituito, ai sensi del DM 31 gennaio 2013, il Gruppo di Coordinamento e Controllo per la definizione e attuazione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI);
- l'Accordo di programma sottoscritto il 30 marzo 2018 per l'attuazione del "*Progetto di riconversione e riqualificazione per l'area di crisi industriale complessa di Savona*",
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 agosto 2019 recante la revisione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge n. 181 del 1989;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 ottobre 2019 concernente la ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge n. 181/89;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 520 del 25 giugno 2020 che approva lo schema del presente Atto integrativo all'Accordo di programma;
- il decreto del Presidente della Provincia di Savona n. 99 del 16 giugno 2020 che approva lo schema del presente Atto Integrativo all'Accordo di programma;
- la deliberazione del Comitato di Gestione della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porti di Savona e Vado Ligure n. 6 del 30 giugno 2020 che approva lo schema del presente Atto Integrativo all'Accordo di programma.

ATTO INTEGRATIVO

Articolo 1

Oggetto e finalità dell'Atto Integrativo

1. Il presente Atto Integrativo ha per oggetto la prosecuzione dell'attuazione del "*Progetto di riconversione e riqualificazione industriale*" (PRRI) parte integrante dell'Accordo di programma del 30 marzo 2018, tuttora vigente, fermo restando quindi gli obiettivi in esso presenti, mediante l'assegnazione di nuove risorse finanziarie, grazie alle disposizioni

contenute nel DM 30 ottobre 2019 richiamato in premessa e all'incremento di risorse regionali.

2. Come stabilito in sede di Accordo di programma, il PRRI è finalizzato alla promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente, l'aggregazione delle PMI e la loro collaborazione con le grandi imprese, la realizzazione di nuovi investimenti di diversificazione produttiva, il potenziamento della logistica connessa alle attività portuali, il reimpiego dei lavoratori appartenenti a uno specifico bacino di riferimento.
3. Per il conseguimento delle suddette finalità, il presente Atto, in similitudine con l'Accordo, regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il completamento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale dell'area di crisi industriale complessa riconosciuta di Savona.

Articolo 2

Soggetti sottoscrittori dell'Atto Integrativo

1. I Soggetti che sottoscrivono il presente Atto sono i medesimi dell'Accordo di programma e con i medesimi compiti:
 - a) il Ministero dello Sviluppo economico che coordina le attività ivi previste, concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese nelle forme e modalità di legge, fornisce a Invitalia gli opportuni indirizzi di coordinamento operativo delle attività previste dal PRRI, assicura le attività di vigilanza;
 - b) l'ANPAL che collabora nella definizione ed attuazione delle azioni volte al ricollocamento professionale;
 - c) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che fornisce il suo contributo all'attuazione del PRRI per gli ambiti di competenza;
 - d) la Regione Liguria che fornisce il suo contributo all'attuazione del PRRI tramite gli strumenti agevolativi di propria competenza;
 - e) la Provincia di Savona che fornisce il suo contributo all'attuazione del PRRI per gli ambiti di propria competenza operativa;

- f) l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porti di Savona e Vado Ligure che fornisce il suo contributo tecnico e amministrativo all’attuazione del PRRI per gli ambiti di propria competenza operativa.
2. Invitalia, che fornisce assistenza tecnica al Gruppo di Coordinamento e Controllo, coordina l’attuazione del PRRI, gestisce l’intervento agevolativo nazionale e gli strumenti agevolativi operativi nell’area sulla base delle competenze già attribuite o che le saranno attribuite in relazione a nuovi regimi di aiuto, sottoscrive l’Atto integrativo per presa visione.

Articolo 3 Programma degli interventi

1. Si conferma il programma degli interventi riportato nel “*Progetto di riconversione e riqualificazione industriale*” allegato all’Accordo di programma del 30 marzo 2018, destinato ai seguenti ambiti di intervento:
- a) **promozione di iniziative imprenditoriali** in grado di sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile, incentivando gli investimenti volti a migliorare l’efficienza dei processi e l’innovazione dei prodotti;
 - b) **promozione e attuazione di servizi e misure di politica attiva**, con particolare riferimento ai percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze, mirati al reimpiego di lavoratori appartenenti ad uno specifico bacino, attraverso la cooperazione di tutti i soggetti competenti e l’integrazione delle risorse disponibili.

Articolo 4 Programma degli interventi e impegni finanziari di competenza del Ministero dello Sviluppo economico

1. Il programma di interventi di competenza del Ministero dello Sviluppo economico, tramite l’assegnazione di nuove risorse finanziarie, è volto a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento di attività industriali esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive. Verranno privilegiate le iniziative imprenditoriali che siano in grado di determinare un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato e di reimpiego dei lavoratori interessati dalla crisi.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti al comma precedente, il Ministero dello Sviluppo economico provvede all'esercizio delle proprie competenze con le modalità e i tempi convenuti con il presente Atto, assumendo un impegno finanziario di 12 (dodici) milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile, per l'agevolazione di investimenti produttivi di cui al regime di aiuto della legge n. 181/89, ai sensi di quanto disposto nel DM 30 ottobre 2019. L'intervento sarà attivato tramite procedura a scorrimento delle iniziative presenti nella graduatoria ma non finanziate per esaurimento del plafond originariamente assegnato. Qualora successivamente all'avvenuto scorrimento di tali iniziative residuassero ulteriori disponibilità finanziarie, si procederà con l'emanazione di un apposito avviso pubblico e coerentemente con la disciplina recata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019.

Articolo 5

Programma degli interventi e impegni finanziari di competenza della Regione Liguria

1. Il programma di interventi di competenza della Regione Liguria è volto ad agevolare investimenti produttivi, infrastrutture di ricerca, creazione di impresa e promuovere azioni di politica attiva del lavoro finalizzate al ricollocamento del personale.
2. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti al comma precedente, la Regione Liguria provvede all'esercizio delle proprie competenze con le modalità e i tempi convenuti con il presente Atto, assumendo un impegno finanziario di 11,8 milioni di euro.

Tale impegno finanziario è costituito da 3 milioni di euro quali risorse non ancora utilizzate per agevolazioni a infrastrutture di ricerca, 1,5 milioni di euro quali risorse non ancora utilizzate per creazione di impresa, 5 milioni di euro quali risorse aggiuntive ai fondi destinati originariamente dall'Accordo agli investimenti produttivi e 2,3 milioni di euro originariamente destinati dall'Accordo per azioni di politica attiva del lavoro

Articolo 6
Impegni dell'ANPAL

1. Ai fini dell'attuazione del piano di politica attiva, mirato alla ricollocazione dei lavoratori interessati, l'ANPAL, anche attraverso il proprio ente *in house* ANPAL Servizi S.p.a., in stretto raccordo con la Regione Liguria continua a fornire assistenza secondo quanto stabilito all'articolo 8 dell'Accordo di programma.

Articolo 7
Gruppo di Coordinamento e Controllo

1. Il Ministero dello Sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico e amministrativo per l'attuazione del presente Atto mediante il Gruppo di Coordinamento e Controllo nominato con DM 8 febbraio 2017, i cui compiti sono richiamati nell'Accordo di programma 30 marzo 2018 e avvalendosi del supporto tecnico di Invitalia.

Articolo 8
Impegno alla diligenza e durata dell'Atto Integrativo

1. I soggetti sottoscrittori sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza e a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività.
2. Il presente Atto Integrativo ha validità temporale pari alla durata dell'Accordo di programma del 30 marzo 2018 (36 mesi), con l'aggiunta di trenta giorni per gli ulteriori adempimenti conclusivi del Gruppo di Coordinamento e Controllo.

Articolo 9
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Atto Integrativo comprendente l'Accordo di programma del 30 marzo 2018 e il PRRI come parte integrante e sostanziale dello stesso, è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Atto Integrativo, si fa riferimento a quanto riportato nell'Accordo di programma del 30 marzo 2018.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE PORTI
DI SAVONA E VADO LIGURE**

Per presa visione

INVITALIA

Il presente atto, composto da n. 9 articoli e da n. 13 pagine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene sottoscritto in forma digitale nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.